SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

29° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1989

Presidenza del Presidente MORA
indi del Vice Presidente MARGHERITI
indi del Presidente MORA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Abrogazione delle norme che prevedono l'aggiunta di rilevatori alle margarine, ai grassi idrogenati alimentari ed ai grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini» **(1653)** (1)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE (Mora - *DC*) .... *Pag.* 2, 4, 5 e *passim*
BONFERRONI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 4, 5
DIANA *(DC)* 3
LOPS *(PCI)* 2, 6
NEBBIA *(Sin. Ind.)* ..... *Pag.* 6
VERCESI *(DC)* 7

«Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto di contratti agrari associativi» **(1513)**, d'iniziativa dei deputati Parlato ed altri; Sterpa ed altri; Stefanini ed altri; Lobianco ed altri; Torchio ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE:
- Margheriti *(PCI)* ..... *Pag.* 7, 9
- Mora *(DC)* 22

CASCIA *(PCI)* 9, 22
DIANA *(DC)* 13, 19
MARGHERITI *(PCI)* 19
MOLTISANTI *(MSI-DN)* 17
PERRICONE *(PRI)* 16
PEZZULLO *(PSI)* 16
POSTAL *(DC)* 12
VERCESI *(DC), relatore alla Commissione* 7, 21, 22
ZANGARA *(DC)* 19

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Abrogazione delle norme che prevedono l'aggiunta di rilevatori alle margarine, ai grassi idrogenati alimentari, ai grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini ed agli olii vegetali commestibili divesi da quelli di oliva».

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

I lavori hanno inizio alle ore 11,20.

Presidenza del Presidente MORA

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Abrogazione delle norme che prevedono l'aggiunta di rilevatori alle margarine, ai grassi idrogenati alimentari ed ai grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini» (1653) (1)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Abrogazione delle norme che prevedono l'aggiunta di rilevatori alle margarine, ai grassi idrogenati alimentari ed ai grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini».

Riprendiamo, onorevoli senatori, la discussione sul disegno di legge rinviata nella seduta del 21 novembre 1989.

LOPS. Vorrei fare, signor Presidente, alcune considerazioni sul disegno di legge al nostro esame.

A noi sembra che la norma al nostro esame sia conseguenziale al fatto che l'Italia è stata convenuta davanti alla Corte di giustizia della CEE in quanto ha disatteso i pareri espressi dalla Commissione in data 5 settembre 1984 e 4 maggio 1987, nei quali si invitava l'Italia ad adeguare la legislazione in materia di norme per i grassi idrogenati alimentari e per le margarine.

Credo, dunque, che questo sia un atto dovuto anche se si provvede con enorme ritardo. Non è però la prima volta che ci troviamo in questa situazione; basta pensare al fatto che abbiamo 200 direttive comunitarie disattese, che lo stesso problema, in maniera più marcata si è presentato per la pasta di grano duro quando siamo stati addirittura condannati dalla Corte di giustizia della Comunità economica europea, ed anche per altri prodotti.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento in esame, mi pare che le motivazioni siano chiare, nel senso che mantenendo l'attuale legislazione si prefigura una restrizione quantitativa alle importazioni di questi prodotti, che poi contrasta con lo stesso trattato CEE.

Vi potrebbero tuttavia essere altre vie per tutelare i consumatori: non solo l'aggiunta di rilevatori come l'olio di sesamo ma anche il

---

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Abrogazione delle norme che prevedono l'aggiunta di rilevatori alle margarine, ai grassi idrogenati alimentari, ai grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini ed agli olii vegetali commestibili diversi da quelli di oliva».

legiferare sulle etichettature e sui marchi di origine, specialmente per quei prodotti che si vogliono difendere come l'olio di oliva, la cui tutela legislativa presenta purtroppo dei ritardi.

Trovo giusta l'abrogazione dell'articolo 21, comma terzo, del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1977, n. 321, nonchè delle altre disposizioni che contrastano con i pareri e le normative comunitarie.

Ritengo altresì che sia comprensibile l'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 1. Ho perplessità però per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo; si afferma infatti che la commercializzazione degli oli e dei grassi conformi alle disposizioni abrogate è consentita rispettivamente fino a 6 mesi e fino a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Cosa significa? Riguarda l'eliminazione delle scorte? Perchè non si stabilisce invece il limite massimo di 6 mesi?

Concludendo, credo che si debba fare una raccomandazione al Governo. In primo luogo, onorevole Sottosegretario, vi dovrebbe essere un più forte impegno per combattere le frodi alimentari in tutte le produzioni, ma soprattutto per l'olio di oliva, in modo da non permettere miscelazioni che danneggiano la qualità del prodotto e che defraudano il consumatore e il produttore. In secondo luogo, sarebbe opportuno impegnarsi nell'affrontare una battaglia nell'ambito della Comunità economica europea, facendo valere le ragioni dei produttori e dell'Italia nella difesa dei nostri prodotti. È comunque chiaro che le norme vanno rispettate e non disattese o aggirate.

In terzo luogo, occorre un impegno politico per ottenere aiuti consistenti per la produzione dell'olio di oliva, che subisce una forte concorrenza da parte di altri oli e materie grasse, senza porre ostacoli al Parlamento circa l'etichettatura e i marchi di origine dei prodotti. Dico questo perchè scotta ancora l'impedimento posto dal Governo che nel 1985 bloccò alla Camera dei deputati il disegno di legge per il marchio di origine dell'olio vergine e extra vergine di oliva.

Per tutte queste considerazioni, signor Presidente, il Gruppo comunista è favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione.

DIANA. Si tratta, signor Presidente, di un atto dovuto. La Corte di giustizia ci ha imposto di eliminare questa forma di controllo che, per la verità, finora aveva funzionato nel nostro paese e che non mi sembra abbia dato problemi particolari ai consumatori italiani.

Sono convinto che il problema delle frodi sia di grande importanza e giustamente la Commissione della CEE a tale riguardo attira la nostra attenzione. Trovo, peraltro, che sia poco produttivo da un lato spingere l'Italia a effettuare maggiori controlli e dall'altro toglierci gli strumenti di controllo. Sicuramente, infatti, l'aggiunta di rilevatori rappresenta una forma facile di controllo; non c'è bisogno di fare intervenire i NAS, i laboratori chimici.

Ricordo alla Commissione, signor Presidente, che avanzai una proposta in sede comunitaria che fu accettata dal Parlamento europeo; proposta della quale, però, poi non se ne fece nulla, come avviene per molte proposte presentate. La proposta era quella di aggiungere un

rilevatore nella polvere di latte, al fine di evitare che il latte ceduto dalla Comunità per l'alimetazione animale fosse destinato all'alimentazione umana.

Il problema sollevato dalla Commissione della CEE si potrebbe risolvere, a mio avviso, con l'etichettatura, ma sappiamo anche quanto questo organismo sia stato drastico nel non consentire di risolvere il problema con le etichette. Vi è stata pure la richiesta da parte italiana di scrivere chiaramente sulle etichette che un certo vino veniva fatto con l'aggiunta di zucchero fino al 15 per cento del volume, ma si è risposto con un rifiuto. Ci siamo trovati ancora una volta, come diceva il senatore Lops, condannati per vincoli che venivano imposti nel nostro paese all'importazione di paste alimentari fatte all'estero con grani teneri. Anche in questo caso abbiamo chiesto inutilmente, lo dico con molto garbo ma anche con una certa insistenza, che quanto meno si fosse chiarito sulle etichette che certe paste erano state fatte con grano duro mentre altre con l'aggiunta di farinacei vari. Ecco, credo che queste cose non sarebbe inopportuno ricordarle nel momento in cui ci priviamo di un ulteriore strumento di controllo, quando l'Italia sicuramente verrà imputata un'altra volta di frodi nel settore degli olii, in cui c'è l'interesse a tutelare la verginità del nostro olio di oliva, cioè dell'unico olio che non viene estratto con l'aiuto di solventi e di sostanze chimiche. Se dobbiamo tutelare la verginità dei nostri prodotti dobbiamo avere gli strumenti per farlo; non ci si può da un lato privare di questi strumenti e dall'altro porci sul banco degli accusati dicendo che siamo inadempienti. La Commissione stessa, con tale atteggiamento, facilita questo tipo di frodi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Per quanto riguarda le osservazioni e i rilievi fatti dai colleghi, poichè si tratta di un atto dovuto devo dire che tutte le considerazioni che noi facciamo forse non sono ultronee ma certamente non sono tali da consentirci di modificare il testo portato alla nostra attenzione. È vero che l'attenzione della Comunità verso la politica della qualità fin qui è stata scarsa, se non nulla. Ci auguriamo che nel progetto-qualità all'esame della Commissione anche il problema, per noi delicatissimo ed importante, della denominazione di origine possa trovare adeguata tutela perchè se così non fosse, e se prevalesse la politica dell'etichetta nei termini indicati dal senatore Diana, quei paesi – come il nostro – che hanno nella agricoltura produzioni di qualità, che costituiscono l'ossatura del proprio impianto produttivo, sarebbero fortemente penalizzati e danneggiati.

BONFERRONI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Credo che le osservazioni contenute negli interventi dei senatori Lops e Diana siano molto sensate.

Per quanto riguarda, in specie, una precisazione richiesta dal senatore Lops, posso dire che i termini di sei mesi e di ventiquattro mesi sono stati previsti esplicitamente per consentire lo smaltimento di tutte le scorte e sono stati stimati ragionevoli dall'amministrazione per avere la garanzia del totale smaltimento.

Condivido poi anche l'osservazione del senatore Diana: molte volte la Commissione della CEE – che spesso pretende di darci lezioni – non ci insegna nulla o lo fa in qualche maniera discutibile. Il Governo ha certamente l'impegno preciso di contrastare le frodi alimentari. Purtroppo, molte volte siamo messi in una difficoltà obiettiva a questo riguardo. Credo comunque che l'atto che il Senato andrà oggi ad approvare vada nel senso di accogliere una specifica richiesta della Commissione su una materia che era stata già da tempo discussa e che quindi sia giusto procedere senza perdere altro tempo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico. Ne do lettura:

Art. 1.

1. L'articolo 2 della legge 31 maggio 1977, n. 321, è abrogato.
2. Sono altresì abrogate le prescrizioni stabilite da leggi, regolamenti e atti amministrativi che prevedono l'aggiunta di rilevatori alle margarine, ai grassi idrogenati alimentari ed ai grassi alimentari solidi di origine animale e vegetale diversi dal burro e dai grassi suini.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Al secondo comma dell'articolo unico nel testo presentato dal Governo è stato da me proposto il seguente emendamento:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono altresì abrogate le norme che prevedono l'aggiunta di rivelatori sia alle margarine, ai grassi idrogenati alimentari solidi di origine animale e vegetali diversi dal burro e dai grassi suini, sia agli olii vegetali commestibili diversi da quelli di oliva».

In questo emendamento si è preferito usare il termine «rivelatori» al posto dell'altro «rilevatori» (anche se i due termini sono concettualmente equivalenti) al fine di conformità lessicale alla normativa di settore e per venire incontro alla osservazione espressa dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee nel suo parere.

BONFERRONI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo esprime parere favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento da me presentato, sostitutivo del secondo comma dell'articolo 1.

È approvato.

Il Governo ha proposto il seguente comma aggiuntivo, dopo il comma 2:

«3. La commercializzazione dei grassi e degli olii già prodotti in conformità alle disposizioni abrogate con i commi 1 e 2, è consentita rispettivamente fino a 24 mesi e fino a 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge».

Si tratta di una norma transitoria che vuole consentire alla produzione realizzata prima dell'entrata in vigore della presente legge un certo lasso di tempo (rispettivamente 24 mesi per i grassi e 6 mesi per gli olii) per il suo smaltimento. Pertanto il parere del relatore non può che essere favorevole.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal Governo.

È approvato.

Avverto che, in relazione agli emendamenti introdotti nel testo, il titolo dovrebbe essere così modificato: «Abrogazione delle norme che prevedono l'aggiunta di rivelatori alle margarine, ai grassi idrogenati alimentari, ai grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini ed agli olii vegetali commestibili diversi da quelli di oliva».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico.

NEBBIA. Voterò contro l'approvazione del disegno di legge, perchè è vero che vi sono norme comunitarie cui bisogna attenersi ma è anche vero che tali norme non sono sempre a favore degli interessi italiani o dell'agricoltura o dei consumatori. Ritengo infatti che non si possa riscontrare nell'aggiunta di rilevatori alcun inconveniente dal punto di vista alimentare e produttivo. Anzi, penso che sia stato in realtà uno strumento che ha offerto ai consumatori l'opportunità, anche se in maniera blanda, di riconoscere le frodi. Non comporta alcun danno la presenza di un rilevatore innocuo come l'olio di sesamo, che può consentire invece una forma di avvertimento per i consumatori, trattandosi di un sistema applicabile non dico a livello domestico ma quasi.

Ritengo che l'aggiunta di rilevatori sia un elemento positivo, per cui l'abrogazione prevista nel disegno di legge non credo che sia nell'interesse del consumatore.

LOPS. Vorrei aggiungere che queste battaglie si devono fare a livello di Comunità economica europea. È chiaro infatti che se non si rispettano le norme comunitarie si creano grossi problemi, anche perchè potrebbe intervenire la Corte di giustizia. Non a caso abbiamo sollecitato il Governo ad adottare accorgimenti tali da non permettere la penalizzazione dei prodotti italiani.

Dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo all'approvazione del disegno di legge.

VERCESI. Voterò, signor Presidente, a favore del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico che, nel testo modificato, risulta così formulato:

Art. 1.

1. L'articolo 2 della legge 31 maggio 1977, n. 321, è abrogato.
2. Sono altresì abrogate le norme che prevedono l'aggiunta di rivelatori sia alle margarine, ai grassi alimentari solidi di origine animale e vegetali diversi dal burro e dai grassi suini, sia agli olii vegetali commestibili diversi da quelli di oliva.
3. La commercializzazione dei grassi e degli olii già prodotti in conformità alle disposizioni abrogate con i commi 1 e 2, è consentita rispettivamente fino a 24 mesi e fino a 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Presidenza del Vice Presidente MARGHERITI

«Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi» (1513), d'iniziativa dei deputati Parlato; Sterpa e di altri deputati; Stefanini e di altri deputati; Torchi e di altri deputati, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi», d'iniziativa dei deputati Parlato, Sterpa e di altri deputati; Stefanini e di altri deputati; Torchi e di altri deputati, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame del disegno di legge rinvato nella seduta del 21 novembre.

Domando al senatore Vercesi se intende integrare la relazione già svolta dal senatore Covello, non più membro della Commissione.

VERCESI, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge al nostro esame è stato trasmesso dalla Camera dei deputati alla Presidenza del Senato nel mese di gennaio del 1989; pertanto è giacente presso la nostra Commissione da quasi un anno.

Si tratta di un argomento, come i colleghi sanno, di estrema delicatezza. Difficilmente si riesce a raggiungere una mediazione che trovi gli interessati d'accordo.

Nella relazione del Governo sono stati evidenziati i punti fondamentali del disegno di legge, e in seguito vi è stata una audizione dei rappresentanti delle associazioni che, come i colleghi ricorderanno, sostanzialmente aveva visto due schieramenti: da un lato la Confederazione dei coltivatori diretti, la CISL e la UIL con le loro associazioni di coltivatori e di mezzadri, dall'altro la Confagricoltura. Il primo gruppo proponeva di approvare il disegno di legge così come era stato varato dalla Camera, mentre la Confagricoltura chiedeva l'approvazione di alcune modifiche sulle quali era corretto fare una riflessione.

Dal punto di vista giuridico-costituzionale ci sono due scuole di pensiero anche in questa vicenda: chi sostiene che questo disegno di legge ha notevoli elementi di anticostituzionalità e chi invece sostiene che rientri in un ambito ragionevole di possibile costituzionalità. Non intendo rifare la storia delle due posizioni nè entrare nel merito, partendo dal presupposto che su questa materia è facile dividersi. Mi è sembrato, però, che da una parte e dall'altra fosse venuta la raccomandazione di raggiungere una soluzione del problema che vedesse d'accordo il mondo agricolo, anche perchè la norma consente di definire in modo conclusivo una storia che si trascina da molto tempo, praticamente da quando con la legge n. 203 del 1982 si sono aperti gli spazi per trasformare la mezzadria in contratto d'affitto. Per cui le osservazioni fatte da varie Commissioni, in particolare le Commissioni giustizia e affari costituzionali, potrebbero essere modificate se la nostra decisione raccogliesse e componesse in termini equilibrati le esigenze espresse dalle varie parti del mondo agricolo.

Partendo da questa premessa bisogna dire che vi sono alcuni elementi, anche sul piano della formalizzazione del dettato legislativo, che forse potrebbero ricevere delle correzioni; ci sono alcuni aspetti non fondamentali che potrebbero anche suggerire, a qualcuno, di proporre degli emendamenti di carattere particolare. Quello che mi è sembrato di accertare è che c'è un punto sul quale sarebbe difficile trovare unità di comportamenti se dovesse rimanere all'interno della legge. Mi riferisco al comma 2 dell'articolo 1 che riapre i termini per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge per la richiesta di conversione. Sono profondamente convinto che se ci fossero state esigenze reali sarebbero state rappresentate già da un po' di tempo; quindi non c'è bisogno di proroga e di riapertura dei termini, e da parte del relatore si ritiene che si possa esaminare anche la opportunità di una soppressione del secondo comma dell'articolo 1. Devo anche aggiungere che in alcuni incontri e contatti che ho avuto mi sono di fatto convinto che questo è un elemento discriminante ai fini di un parere omogeneo della nostra Commissione e il motivo tutto sommato ha anche un suo fondamento logico, perchè la riapertura dei termini per la richiesta di conversione significa andare a «ripescare» qualcuno che non ha voluto fare la conversione e probabilmente potrebbe creare delle code e delle risse inutili. Pertanto ritengo non si debbano riaprire i termini. Devo anche aggiungere che la Commissione agricoltura della Camera ha approvato all'unanimità il disegno di legge ottenendo il parere favorevole di tutte le Commissioni competenti compresa la Commissione affari costituzionali. Tuttavia propongo alla Commissione del Senato di dare luogo a questa soppressione. Non

ritengo indispensabili altre modifiche al testo; anche per evitare un complicato riesame da parte della Commissione agricoltura della Camera.

Allora, la proposta del relatore è l'approvazione di questo disegno di legge, naturalmente con la disponibilità a ragionare su eventuali emendamenti e con la proposta però di soppressione del comma due dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

CASCIA. Signor Presidente, desidero ringraziare il relatore per la sua relazione equilibrata e chiara. Anche se su un punto non mi trovo d'accordo, tuttavia apprezzo molto la volontà, espressa dal relatore, di invito a tutti noi della Commissione ad approvare sollecitamente questo disegno di legge perchè è vero che prima si chiude questa partita meglio è per tutti.

Questa affermazione del relatore mi trova perfettamente d'accordo e mi permetto di ricordare ai colleghi che questo disegno di legge ha avuto un *iter* molto tormentato (qui al Senato, non alla Camera dei deputati) perchè se è vero che alla Camera i deputati si sono confrontati e alla fine hanno concluso, in questa legislatura e in quella precedente, i loro lavori, varando un testo a larghissima maggioranza, è anche vero che al Senato lo stesso testo ha trovato, in questa legislatura e nella precedente, molte difficoltà ed un *iter* travagliato. Questo è accaduto, lasciatemelo dire, al Senato più che alla Camera perchè sono emerse contraddizioni nell'ambito della maggioranza e in modo particolare all'interno del Gruppo della Democrazia cristiana che hanno rallentato in modo enorme i lavori, facendo temere o emergere anche una volontà di insabbiare questa legge, volontà che noi respingiamo.

Vorrei ricordare alla Commissione che noi abbiamo sempre chiesto che il disegno di legge fosse esaminato sollecitamente e che abbiamo dovuto anche minacciare l'abbandono dei lavori della Commissione.

Ricordo ai colleghi che non hanno vissuto l'intera vicenda del provvedimento relativo ai contratti agrari associativi, che nella precedente legislatura si è avuta una situazione analoga a quella attuale: il disegno di legge fu approvato dalla Camera e passò al Senato che però non riuscì ad approvarlo. Noi avevamo certamente avvertito certi rischi mentre si discuteva sul provvedimento: infatti, vi erano segnali politici secondo i quali era probabile che la legislatura sarebbe stata interrotta anticipatamente, e l'insistenza da parte della maggioranza nella Commissione agricoltura del Senato nel voler modificare il testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento ha impedito il varo definitivo del provvedimento. Ci fu risposto, quando sollevammo queste preoccupazioni, che nel caso in cui il rischio fosse diventato reale la stessa maggioranza avrebbe deciso nel senso dell'approvazione senza modifiche, ma così purtroppo non fu.

Fatta questa premessa, vorrei soffermarmi sul merito del disegno di legge in discussione. Come è noto, queste disposizioni sono state rese necessarie dalla sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 1984 che ha dichiarato incostituzionale una parte dell'articolo 25 della legge

n. 203 del 1982, aprendo quindi un vuoto giuridico. La Corte costituzionale ha affermato che, nel caso in cui il concedente sia un imprenditore a titolo principale ed abbia dato un adeguato apporto alla produzione, la conversione nel contratto di affitto non possa essere automatica come stabilisce la legge n. 203.

Devo dire che la citata sentenza n. 138 nonchè l'altra n. 139 sono state importanti, positive, perchè per altri versi hanno rigettato tutte le eccezioni di incostituzionalità sollevate contro la legge n. 203 del 1982, che contiene norme fondamentali di grande valenza politico-sociale ed economica. Queste sentenze infatti stabiliscono principi riguardanti la giustizia sociale, la protezione del lavoro, il ruolo dello Stato nell'economia, che erano alla base della legge approvata nel 1982 a larghissima maggioranza.

La sentenza n. 138 – ripeto – ha però aperto un vuoto per quanto riguarda l'articolo 25 che a nostro parere, lo abbiamo ripetuto più volte, non può essere lasciato alla competenza della magistratura, perchè l'esperienza di questi anni ci ha dimostrato che i giudici decidono in modo diverso nel tempo e nello spazio.

Desidero ricordare che l'allora presidente della Confagricoltura dichiarò che bisognava guardare avanti per quello che era attinente ai problemi della nostra agricoltura, e preoccuparsi del futuro, mentre il provvedimento al nostro esame riguardava il passato. Anch'io ritengo che non si tratti di un provvedimento in grado di risolvere i grandi problemi dell'agricoltura del futuro nel nostro paese; posso però dire che da questo punto di vista la legge n. 203 ha costituito l'occasione perchè alcuni problemi importanti anche per il futuro fossero finalmente risolti dopo anni di lotte e di tensioni sociali nelle campagne. Quindi, se ci vogliamo riferire al passato, credo di poter dire che per il passato, proiettato però nel futuro, è stata una legge importante, e se si approva il disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati non si fa altro che completare la normativa secondo lo spirito e le scelte compiute nel 1982.

L'atteggiamento delle forze politiche della maggioranza espresso al Senato in questi anni era invece sostanzialmente favorevole all'abrogazione di tale legge. Oggi siamo alla vigilia del 1990, sono passati sei anni dalla sentenza della Corte costituzionale e si può constatare che questo modo di agire ha già causato danni e rassomiglia un po' al comportamento del Governo quando deve assumere provvedimenti nei confronti di certe categorie come, ad esempio, quella degli invalidi civili: si sente spesso dire, giustamente, che l'Esecutivo non assume provvedimenti perchè sa che vicende naturali, cioè la morte degli interessati, porteranno a rendere più piccolo il problema. Dico questo per far presente che il provvedimento in esame si rivolge a non molti interessati e in gran parte a situazioni per le quali vi è un contenzioso in tribunale: ritardandone l'approvazione, come è già avvenuto in questi anni, si danneggia la parte più debole in queste vertenze, cioè il mezzadro, il colono, il coltivatore. La maggioranza quindi, ed in particolare il Gruppo della Democrazia cristiana, hanno, a nostro avviso, responsabilità rilevanti per una ingiustizia che si è protratta nel tempo e che ha avuto spesso origine da sentenze che consideriamo non eque e che derivano appunto dalla mancanza di una legge.

Vorrei ora soffermarmi, signor Presidente, sugli emendamenti presentati dal relatore. In questi anni ci siamo sentiti dire che un punto debole della legge n. 203 consisterebbe nel modo in cui si deve configurare l'adeguato apporto del concedente nella condirezione dell'azienda. Si è sostenuto che nel caso in cui il concedente fosse un imprenditore a titolo principale la dimostrazione di questo adeguato apporto non sarebbe necessaria.

Voglio ricordare ai colleghi che il testo al nostro esame giustamente affronta il problema riguardante l'adeguato apporto dell'imprenditore a titolo principale quando questi è un concedente che ha i requisiti per essere considerato tale, stabilendo che l'adeguato apporto in questo caso è presunto, ma che con la certificazione in via amministrativa bisogna dimostrare proprio che nel caso di quel fondo, di quella azienda agricola, di quel rapporto associativo, l'adeguato apporto ci sia effettivamente stato anche da parte dell'imprenditore a titolo principale: perchè un imprenditore può essere tale, ma potrebbe considerare un fondo marginale alla sua attività complessiva di imprenditore agricolo, per cui nella fattispecie può non dare l'adeguato apporto. Quindi è giusto che la legge si interessi anche a questa fattispecie.

Nelle diverse riunioni svolte su questo argomento alcuni colleghi hanno citato la Corte di cassazione per dire che la stessa con alcune sentenze aveva risolto il problema e non c'era più la necessità di approvare questo disegno di legge. Mi permetto solo di citare una delle ultime sentenze della Corte di cassazione, la n. 1198 del 3 marzo 1989, nella quale si sostiene che la qualità di imprenditore a titolo principale non vale di per sè ad escludere l'assenteismo del concedente rispetto al rapporto di mezzadria oggetto di conversione, e quindi ad impedire la conversione automatica. Per opporsi alla conversione, pertanto, è determinante l'apporto adeguato dato dal concedente medesimo alla conduzione della specifica impresa mezzadrile, sia che derivi dall'attività di imprenditore a titolo principale, sia che derivi dall'attività svolta dai concedenti non rientranti in tale categoria. Ritengo che questa sentenza sia molto chiara. Poi, siccome qui si sollevano questioni in ordine al problema che in questo caso l'attestato sarebbe stato fatto in via amministrativa perchè rilasciato dalla Regione, giova ricordare che la stessa sentenza sostiene che l'attestato dell'Ispettorato provinciale agricolo sulla qualità di imprenditore a titolo principale del concendente a mezzadria non ha valore di prova legale in relazione alla conversione di affitto e non si sottrae quindi al prudente apprezzamento del giudice.

Ora, come vedete, tutti possono citare sentenze della Corte di cassazione per rafforzare le proprie posizioni. Ritengo quindi che non serva più a nulla continuare su questo terreno ma, al contrario, sia necessario chiudere la partita ed approvare questo disegno di legge.

La proposta del relatore di sopprimere il comma 2 dell'articolo 3 non ci trova d'accordo perchè saremmo messi in condizione di rinviare il provvedimento alla Camera. La proposta non ci trova d'accordo neanche nel merito. Ma, poichè il relatore ha fatto cenno a questa eventualità, chiedo - affinchè il Gruppo comunista sia messo in condizione di partecipare all'approvazione di questo disegno di legge - di conoscere quale sarà l'atteggiamento della maggioranza e del Gruppo

della Democrazia cristiana; cioè, chiedo se c'è un impegno politico dei Gruppi della maggioranza e del relatore affinchè una eventuale modifica riguardi solo questo punto e non altri. Questo lo chiedo non perchè voglio limitare l'autonomia e la libertà dei singoli senatori, ma per sapere se i Gruppi della maggioranza si impegnano o meno a limitare a questa soppressione le eventuali modifiche da apportare al testo al nostro esame.

Termino dicendo che sarebbe una gran bella cosa se potessimo chiudere l'attività del 1989 approvando questo disegno di legge. Avremmo così chiuso l'anno in modo proficuo. Chiedo quindi che anche il Governo assuma un atteggiamento che faciliti la soluzione di questo problema.

Presidenza del Presidente MORA

POSTAL. Anche io ritengo che sia bene chiudere questa partita lunga e travagliata, anche perchè questo provvedimento arriva a molti anni di distanza dalla regolamentazione introdotta con la legge n. 203. Se oggi dovessimo regolamentare la materia senza avere una legge come quella n. 203 alle spalle, non so se l'orientamento comune ci porterebbe a definire questa serie di questioni delicatissime all'interno del mondo agricolo attraverso l'istituto dei contratti associativi. Può anche darsi che se dovessimo cominciare da capo e ci si potesse orientare anche su altre forme bisognerebbe riconoscere che lo scenario è integralmente cambiato. Però, ripeto, è necessario chiudere questa partita.

In verità ho dovuto rinfrescarmi la memoria sull'argomento perchè ero stato relatore – solo in parte – nella passata legislatura su questa materia ed ho potuto rivedere quanto avevo detto in quella sede. Pertanto devo dire che la proposta del relatore è ragionevole, tenuto conto dell'obiettivo di chiudere la partita, di approvare questo testo e di non riaprire i termini, perchè, dalle cose che ho sentito e letto in questi ultimi giorni, non mi pare ci siano condizioni tali da indurre a riaprire i termini e quindi a reimmettere nel mondo agricolo una conflittualità che ormai – salvo particolari condizioni di partenza – non dovrebbe più riprendere corpo.

Su alcune disposizioni si potrebbero avanzare perplessità, come ad esempio quando si fa una sostanziale assimilazione tra il concedente a titolo principale e il concedente non assenteista. Qualche perplessità andrebbe, inoltre, espressa sull'idoneità delle regioni a svolgere certi tipi di accertamento.

Sto esprimendo, signor Presidente, semplicemente un parere personale; vorrei avere la possibilità di scambiare qualche altra valutazione con i colleghi della maggioranza, anche se mi pare che la proposta del relatore di sopprimere il secondo comma dell'articolo 1 sia ragionevole.

Nonostante dunque tutte le altre perplessità che potrei elencare, ritengo che occorra prendere atto dell'opportunità di chiudere definitivamente questa partita.

DIANA. Per la verità mi sarei aspettato dal senatore Postal quanto meno una risposta ad un'accusa che viene rivolta a lui, come a me e ad altri componenti della Commissione agricoltura della precedente legislatura, da parte del senatore Cascia: ci è stato infatti detto che in quella sede abbiamo svolto un'azione per insabbiare il disegno di legge. Credo che il relatore non possa non ricordare che proprio il senatore Postal fece un'attenta lettura di quel provvedimento e che in seguito una serie di proposte di modifica trovarono in Commissione una sufficiente base di accordo.

Anche se il disegno di legge non fu approvato a causa delle elezioni anticipate, quel lavoro, a mio modo di vedere, è stato utile e costruttivo, e non vi fu certamente l'intento di insabbiare il provvedimento ma quello di evitare che fosse approvata una legge senza tener conto di possibili richiami di incostituzionalità, che si ebbero invece dopo l'approvazione della legge n. 203 del 1982. Questi richiami non favoriscono una pacificazione nelle campagne nè gli interessi delle parti ma contribuiscono a tenere accesa la conflittualità.

Credo che queste cose possano essere dette da chi come me, avendo fatto parte del Gruppo di maggioranza in Commissione agricoltura nella precedente legislatura, ebbe a sostenere la necessità che il testo approvato dalla Camera dovesse essere emendato. Se c'è una cosa di cui mi dolgo è che ci troviamo adesso a riproporre all'esame di questa Commissione lo stesso testo che la volta scorsa fu approvato dall'altro ramo del Parlamento e che proponemmo di emendare, come se il lavoro della nostra Commissione non servisse a niente, come se l'attenta lettura fatta in questa sede fosse stato, come qualcuno ha detto anche oggi, un tentativo di rinviare i termini o di insabbiare una questione. Che questo desiderio di ritardare l'esame del provvedimento non vi sia stato e non vi sia, credo che sia abbondantemente dimostrato dal fatto che stiamo affrontando l'esame del provvedimento in sede deliberante mentre avremmo potuto richiedere il passaggio alla sede referente. Non è stato fatto questo perchè da parte di tutti i Gruppi vi è la volontà di arrivare al più presto all'approvazione di un disegno di legge che veramente risolva una questione che da troppo tempo si trascina.

Occorre ricordare che il problema non si è aperto con l'approvazione della legge n. 203; quello che abbiamo di fronte si può definire un residuato bellico. È da mezzo secolo che tale questione si trascina, e tutte le volte che il legislatore è intervenuto lo ha fatto dicendo che si tratta dell'intervento risolutivo, e che in seguito non si sarebbe più potuto avere alcun contenzioso nelle campagne sotto il profilo dei contratti. Così non è stato; pertanto, in questa occasione credo che dovremmo veramente avere a cuore gli interessi delle parti, affinchè nessuna delle due abbia a prevalere sull'altra e la legge possa essere effettivamente inattaccabile nelle sedi successive, ben sapendo che se una parte si riterrà danneggiata ricorrerà alla Corte costituzionale con il risultato di tenere le campagne in continuo stato di incertezza, cosa che

credo sia contro gli interessi di coloro che hanno a cuore la sorte dell'agricoltura.

Spero che mi consentirete di spendere qualche parola di più di quanto io sia solito fare su questa vicenda: infatti, credo che forse non tutti ricordino che i contratti associativi furono a suo tempo considerati ottimali, perchè garantivano una stabilità di lavoro tutto l'anno alla famiglia contadina, e che vennero imposti alle parti concedenti in parecchie zone; molti contratti sono ancora oggi in vigore dopo 50 anni, stante il blocco durato da prima della guerra. Questi contratti sono stati imposti da norme obbligatorie, in attuazione della cosiddetta legge Serpieri del 1933 sulla bonifica integrale, in alcune zone dove la mezzadria non era mai esistita e le aziende venivano gestite a conduzione diretta; si impose il contratto di mezzadria come quello ancora in vigore in altre regioni del nostro territorio. Fu imposto l'obbligo, credo che i colleghi lo sappiano, di contratti di colonia o addirittura di colonia miglioritaria, e queste norme dettate in epoca prebellica sono state riprese quasi testualmente dalla riforma agraria. In sostanza, la cosiddetta riforma stralcio non ha fatto altro che riprendere l'obbligo dei contratti associativi, sicchè, quando si parla negativamente di concedenti assenteisti che hanno preferito fidarsi della conduzione associata per liberarsi dell'onere di gestire personalmente l'azienda, si deve ricordare che questo è stato fatto per osservare la legge, non per loro iniziativa o per il loro lassismo; l'hanno fatto perchè era imposto dalla legge. Questi contratti sono però ad un certo punto diventati una camicia di forza, nella quale entrambe le parti hanno finito per trovare più motivi di dissenso che non quella base che deve esistere nei contratti associativi. Questo lo si deve al fatto che i contratti furono bloccati: durante la guerra sicuramente le disposizioni si giustificavano perchè in quel momento, stante la carenza di braccia e la situazione di difficoltà nelle campagne, non si potevano aggiungere altri motivi di preoccupazione per le famiglie contadine.

Quella norma di blocco, che doveva essere temporanea, è durata negli anni ed oggi, a 50 anni di distanza, siamo ancora vincolati a contratti stipulati in una situazione del tutto anomala rispetto a quella attuale, dove le forze dell'agricoltura si sono ridotte, dove la fame di terra è scomparsa, dove avremmo potuto trovare - in un regime di libertà contrattuale - situazioni societarie ben diverse come è avvenuto in tutti i paesi dell'Occidente e come da noi non è avvenuto proprio per effetto di questa coabitazione forzata alla quale non abbiamo mai osato mettere mano. Questa coabitazione forzata ci ha portato al lungo contenzioso sul quale il legislatore è intervenuto tante volte. Infatti, non è necessario ricordare che fin dal 1964 fu sancito, con la legge n. 756, il divieto di stipula dei contratti associativi e se questi durano ancora è perchè semplicemente avevamo bloccato la loro evoluzione verso altre forme, la qual cosa ha portato alla legge n. 203 che indubbiamente ha rappresentato un necessario chiarimento. Però dobbiamo riconoscere che quella legge ancora una volta venne fatta guardando al passato e non all'avvenire e che per molti casi non ha svolto una funzione di stimolo e di progresso in agricoltura, ma ha costituito un ostacolo di più all'evoluzione nelle campagne. Se un errore della legge n. 203 fu quello di porre sullo stesso piano contratti e situazioni diversissime tra loro, un

altro errore della stessa legge fu quello di mettere sul medesimo piano il proprietario assenteista che percepiva semplicemente un reddito da quella terra (che, come bene ha detto la Corte costituzionale, non si differenziava molto dal proprietario o concedente in affitto e andava messo in una posizione ben diversa) e la figura del proprietario imprenditore che, viceversa, partecipava alla gestione dell'impresa con la propria direzione, il proprio lavoro e con capitali a proprio rischio e pericolo. È questo l'aspetto su cui giustamente la Corte costituzionale, con la sentenza n. 183, è voluta ritornare dicendo che queste cose non erano legittime perchè non è consentito nel nostro paese l'esproprio del diritto di impresa quale si configura esattamente in questi casi.

Quella sentenza, evidentemente, ha creato un vuoto, anche perchè se la stessa diligente attenzione con la quale il senatore Cascia ha letto una delle tante sentenze della Corte di cassazione noi l'avessimo avuta nel leggere le altre sentenze della stessa Corte, vi avremmo già trovato una definizione dell'adeguato apporto del proprietario. Ma, tant'è, abbiamo preferito ripercorrere la strada della proposta di legge che è oggi al nostro esame.

Credo, per la verità, che nella situazione in cui ci troviamo non vi siano grossi cambiamenti da apportare al testo propostoci dalla Camera. Ritengo che alcune cose siano già state dette dal relatore e vadano solamente meditate. Infatti, a distanza di tre anni dalla chiusura dei termini, che sono durati per ben quattro anni (il concessionario aveva diritto di chiedere la risoluzione del contratto associativo e la trasformazione in affitto e non lo ha fatto), riaprire i termini mi sembra una cosa che ha pochi precedenti nella nostra legislazione. Sembrerebbe trattarsi di uno di quei casi che potrebbero dare adito a nuovi ricorsi di fronte al magistrato, a nuova litigiosità nelle campagne. Certamente si riaprirebbero altri processi, nuove cause verrebbero istituite e sarebbe un errore mantenere quel secondo comma dell'articolo 1 che, se giustificato all'epoca in cui la legge era ancora in vigore, non lo è più al giorno d'oggi.

Comunque, non mi fermerei soltanto a questo aspetto perchè anche altre norme del testo di legge risentono del fatto che si è riscritto parola per parola il testo della legge precedente. Così, per esempio, laddove si dice che la trasformazione non opera purchè il proprietario dia un adeguato apporto, la frase «purchè dia un adeguato apporto» poteva essere giustificata nel momento in cui non erano ancora scaduti i termini e non operava la legge n. 203. Ma, nel momento in cui i proprietari sono stati estromessi dal fondo ed espropriati della possibilità di dare un adeguato apporto, come si fa a dire loro che la trasformazione opera perchè non danno un adeguato apporto? Qui la norma andrebbe corretta dicendo: «purchè due anni prima dell'entrata in vigore della legge n. 203 il concedente abbia dato un adeguato apporto», perchè oggi sicuramente non è in condizione di dare questo adeguato apporto. Vi sono anche altre norme che risentono del fatto che il testo di legge che abbiamo di fronte è esattamente identico a quello presentato nella passata legislatura.

Infatti, allorchè si dice che si reputa adeguato l'apporto del concedente alla condirezione dell'impresa quando ricorrano le seguenti condizioni: «*a*) effettiva partecipazione del concedente al razionale

impiego dei capitali, all'organizzazione dei fattori della produzione e degli investimenti fissi, in modo da assicurare produzioni lorde vendibili e retribuzione del lavoro almeno pari a quelle medie delle imprese agricole della zona», eccetera, mi chiedo quale colpa abbia il concedente se il concessionario non ha raggiunto questi livelli essendosi appropriato della gestione del fondo, avendolo condotto in proprio al di fuori della possibilità di dare l'adeguato apporto. Noi poniamo praticamente il cattivo mezzadro o colono in condizione privilegiata rispetto al buon mezzadro che abbia raggiunto il livello di reddito superiore alla media delle aziende agricole della zona. Ho voluto citare questo caso perchè, senza l'intenzione di scendere in polemica, debbo ricordare che vi sono sicuramente situazioni per le quali il testo di legge deve opportunamente essere modificato, se non vogliamo danneggiare la parte più debole che, a differenza di quanto dice il senatore Cascia, allo stato attuale non è sicuramente il mezzadro o il colono, bensì quella che deve dimostrare di dare l'adeguato apporto. Si tratta sicuramente dell'altra parte che può essere espropriata del diritto di concessione; per vedere riconosciuto l'adeguato apporto deve andare in tribunale e solo con il ricorso a quest'organo il proprietario può dimostrare di dare l'adeguato apporto. Quindi, proprio per difendere gli interessi di entrambe le parti abbiamo il diritto-dovere di rimettere le mani su un testo di legge che altrimenti ritornerà su questi tavoli in questa e nella prossima legislatura perchè ci saranno nuovi ricorsi al tribunale e alla Corte costituzionale; cosa che noi dobbiamo cercare assolutamente di evitare.

PEZZULLO. Signor Presidente, ritengo che il senatore Diana abbia dato delle risposte chiare e adeguate ai rilievi del senatore Cascia sull'atteggiamento della maggioranza (in particolare della Democrazia Cristiana) nei riguardi di questo provvedimento e dei presunti tentativi di dilazionarne l'approvazione.

Concordo con la proposta del senatore Vercesi di sopprimere il secondo comma dell'articolo 1. Non tornerò sulle motivazioni che hanno portato a questa proposta, perchè sono state spiegate in maniera molto chiara nella relazione, vorrei soltanto aggiungere che dopo tanti anni non esiste più materia del contendere nè vi sono interessi particolari da difendere. Inoltre il rischio di incostituzionalità potrebbe creare ulteriori motivi di conflittualità che non gioverebbero a nessuno.

Per quanto riguarda l'adeguato apporto ritengo che ci si debba riferire al momento in cui il concedente disponeva del fondo.

PERRICONE. Sono favorevole alla proposta del senatore Vercesi, che ringrazio per il suo intervento molto chiaro e preciso. Circa le differenziazioni emerse con la posizione del senatore Diana ritengo opportuno venga compiuto ogni sforzo per dissipare le perplessità scaturite durante questo dibattito e migliorare il testo. Questo per evitare in prospettiva ulteriori motivi di contrasto tra il concedente ed il concessionario.

Quindi se è possibile apportare un miglioramento al testo del provvedimento, anche se ciò comporterà un nuovo esame da parte della Camera dei deputati, è bene procedere alla modifica necessaria.

MOLTISANTI. Signor Presidente, in merito al provvedimento al nostro esame, pervenutoci dalla Camera dei deputati e relativo ad una questione annosa, qui è stato ricordato da parte di molti colleghi il lavoro svolto nella passata legislatura dalla nostra Commissione. Il nostro auspicio quindi è quello di non vedere vanificato tale lavoro e di giungere ad una soluzione che soddisfi tutti, concedenti e concessionari.

Prima di esaminare il testo unificato delle proposte di legge in materia di contratti agrari approvato dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati in sede deliberante, il 21 dicembre 1988, occorre preliminarmente accertare in quale contesto normativo esso si collochi. La legge n. 203 del 1982, che il testo unificato intende modificare ed integrare, si presentava come quella normativa di riforma dei contratti agrari che, enunciata dall'articolo 1, primo comma, della legge n. 765 del 1952, non aveva trovato attuazione per circa 30 anni.

Il regime cosiddetto della proroga legale, imposto sin dalla sua origine dalle eccezionali situazioni belliche e postbelliche, aveva provocato una conflittualità permanente tra le categorie economiche dell'agricoltura e l'insorgenza di un contenzioso folto e nutrito (ricordato anche dal senatore Diana) per la mancanza di una normativa stabile e definitiva che inquadrasse i rapporti agrari nella situazione economica dell'agricoltura degli ultimi venti anni, soprattutto in riferimento alla adesione italiana alla Comunità Economica Europea.

Dobbiamo ammettere però che l'obiettivo di una stabile e non precaria riforma dei contratti agrari è stato solo limitatamente conseguito dalla legge n. 203 del 1982. È noto a tutti che questa legge ha previsto la disciplina dei contratti agrari di affitto e dei cosiddetti contratti di natura associativa. Per i primi l'applicazione di un equo canone sottratto alla obiettiva situazione delle aziende agricole e della produzione economica locale ha finora impedito che questo rapporto risultasse conforme alle moderne esigenze della economia, specie se riferita alla realtà economica europea. È un dato preoccupante il numero di controversie tra proprietari e affittuari che a circa cinque anni dall'entrata in vigore della legge ha investito i rapporti di affitto. Se tali rapporti finora, sia pure parzialmente, si sono mantenuti diffusi, lo si deve essenzialmente a quell'efficiente correttivo alla disciplina legale che è rappresentato dalla autonomia collettiva attraverso l'istituto dei cosiddetti accordi in deroga all'*ex* articolo 45 della legge n. 203.

Per i contratti cosiddetti associativi la legge n. 203 ha previsto una disciplina che, invece di armonizzare i rapporti tra le contrapposte categorie, ha provocato un clima di conflittualità permanente. Come è noto la relativa disciplina poggia, prevalentemente, sull'istituto della conversione di quei rapporti in contratti di affitto, a discrezionalità quasi esclusiva del concessionario del fondo. Errore di base è stato quello di aver del tutto trascurato una naturale attitudine di quei rapporti ad evolversi, così come aveva auspicato la più qualificata dottrina agrarista, in veri e propri rapporti societari. Troppo evanescente ed involuta è la previsione del combinato disposto degli articoli 30 e 36 della legge per avviare un processo di trasformazione dei rapporti associativi appunto verso quelle forme societarie; inoltre l'autonomia collettiva è stata imbrigliata per i rapporti associativi dai limiti posti

dall'attuale formulazione dell'articolo 45 della legge n. 203 del 1982 là dove preclude la possibilità di intervento delle organizzazioni sindacali sui rapporti associativi.

Non c'è da stupirsi, quindi, che in questa situazione la riforma dei contratti agrari, specie per quanto riguarda la disciplina dei rapporti cosiddetti associativi, abbia provocato l'accentuarsi dei contrasti tra concedenti e concessionari a tutto danno della produzione economica. Inevitabilmente il contenzioso, come in effetti è accaduto, sarebbe approdato alla Corte costituzionale a seguito delle doglianze di quei concedenti che, senza alternativa alcuna, avrebbero dovuto in pratica sottostare alla ablazione delle funzioni imprenditoriali per effetto di una conversione voluta dalla controparte. Sono sin troppo note le vicende che hanno portato alla sentenza n. 138 della Corte costituzionale, per doverle ricapitolare; basterà solo accennare al numero rilevante di ordinanze di rinvio alla Corte che si verificò in poco meno di un anno e mezzo dal maggio 1982 al dicembre 1983, a conferma appunto dell'acuirsi di contrasti e di contenzioso, a tutto scapito di quella stabilità dei rapporti che avrebbe dovuto prefiggersi una normativa di riforma organica dei contratti agrari quale era stata auspicata fin dal lontano 1951 dal disegno di legge a firma del Guardasigilli del tempo, onorevole Moro e dal Ministro dell'agricoltura, onorevole Colombo.

È noto come la Corte costituzionale nel ritenere legittimo il diritto dei mezzadri alla conversione dei contratti associativi in contratti di affitto, abbia correlativamente voluto sottrarre a quella conversione due distinte categorie di concedenti: i concedenti che siano imprenditori agricoli a titolo principale e gli imprenditori che abbiano dato un adeguato apporto alla conduzione dell'impresa.

Si deve sottolineare come il testo unificato in esame si prefigga l'obiettivo di vanificare la decisione della Corte costituzionale limitando quasi del tutto le possibilità per quelle due categorie di concedenti di opporsi alla conversione dei rapporti di mezzadria e di colonia in contratti di affitto. Senza voler anticipare rilievi e riserve d'ordine costituzionale, non si può fare a meno di manifestare il dissenso nei confronti di una tendenza legislativa che vuole interferire ed anzi mortificare l'attività del potere giudiziario, specie quella del suo massimo organo.

Anche se non si può parlare di una manifesta incostituzionalità si deve pur sempre lamentare una deviazione da quell'equilibrio tra i poteri fondamentali dello Stato che resta pur sempre un presupposto essenziale dello Stato di diritto.

Un tale contrasto tra potere giuridiziario e potere legislativo si conferma vieppiù quando si passi ad esaminare le singole disposizioni della proposta di legge; è significativo al riguardo come la categoria degli imprenditori agricoli a titolo principale, per effetto del combinato disposto dell'articolo 3 della proposta, non mantenga la facoltà di opporsi alla conversione esigendosi, anche per essa, il requisito dell'adeguato apporto. A questo proposito è senz'altro singolare che per tale eventualità sia previsto l'accertamento dell'organo regionale; si verificherebbe, in pratica, una situazione paradossale, in quanto solo per il concedente agricoltore a titolo principale è contemplato l'accertamento amministrativo per l'adeguato apporto, mentre per gli

altri concedenti non assenteisti l'accertamento sull'adeguato apporto spetterebbe in ogni caso, al giudice ordinario. Anche per la circostanza che l'accertamento della qualifica di imprenditore a titolo principale viene già realizzato dall'autorità amministrativa a norma dell'articolo 12 della legge n. 153/75, l'attuale formulazione dell'articolo 3, oltre che scorretta, suscita perplessità là dove, del tutto ingiustificatamente, finisce per contemplare procedure diverse in tema di accertamento sull'adeguato apporto, a seconda appunto, che si tratti di imprenditori a titolo principale e di concedenti non assenteisti.

Avremo comunque modo di esaminare i singoli articoli del presente disegno di legge.

Desidero ringraziare sinceramente il senatore Vercesi per la relazione, come sempre chiara e completa, ed anche per la sua disponibilità a raggiungere un accordo tra i rappresentanti di tutti i Gruppi presenti in Commissione. Il relatore ha già dimostrato, a mio avviso, senso di equilibrio e di giustizia proponendo la modifica del secondo comma dell'articolo 1, che ci trova consenzienti.

ZANGARA. Il mio intervento sarà breve perchè l'argomento in esame è già stato trattato abbondantemente dai colleghi, e il senatore Vercesi, che ringrazio, è entrato nel merito del disegno di legge con molta competenza.

Tutti i Commissari intervenuti nella discussione generale si sono soffermati sull'esigenza di approvare sollecitamente il provvedimento. Il senatore Cascia ha detto che il disegno di legge giace da un anno presso la nostra Commissione, ma io vorrei aggiungere che vi sono stati pure ritardi da parte delle Commissioni consultate per i pareri.

Anch'io ritengo che sia il caso di far presto, proprio per dare un segno tangibile del nostro lavoro ed un senso alla legge n. 203 del 1982.

Certo, sono anch'io favorevole alla chiusura di questa partita, anche se qualche articolo potrebbe essere migliorato. Sono favorevole anche alla proposta del relatore di sopprimere il secondo comma dell'articolo 1 perchè, a distanza di tre anni, non credo si debbano riaprire i termini per le eventuali domande che potrebbero intervenire. Anche questa modifica certamente comporterà il rinvio alla Camera, ma trattandosi solo di una correzione di carattere tecnico il provvedimento dovrebbe essere approvato in tempi rapidi.

Al contrario, se mettessimo mano a tutti gli articoli, prolungheremmo indefinitamente i tempi e non riusciremmo a definire un argomento così importante per l'agricoltura e per tutto il settore interessato.

DIANA. Signor Presidente, proprio per dare una risposta puntuale a chi accusava il Gruppo della democrazia cristiana di ritardare l'approvazione di questo provvedimento ritengo doveroso sottolineare che stiamo lavorando in assenza del parere della Commissione affari costituzionali, per cui non esiste da parte nostra alcuna volontà ritardatrice.

MARGHERITI. Signor Presidente, dall'intervento della senatrice Moltisanti sembrerebbe che nel disegno di legge al nostro esame vi sia

una specie di volontà del Parlamento di contrapporsi al potere giudiziario. Non mi sembra che esista una volontà di questo genere perchè il potere giudiziario si è regolarmente espresso e nessun atto del Parlamento può bloccare l'espressione - quando ne venga richiesta - della Corte costituzionale, come è avvenuto, peraltro con estrema decisione, anche sulla legge n. 203 del 1982 con le sentenze nn. 138 e 139.

Non a caso stiamo discutendo un disegno di legge che tende non ad interpretare in termini forzati, in una direzione o in un'altra, la sentenza n. 138 della Corte costituzionale, bensì a dare attuazione concreta ad uno dei rilievi della Corte stessa quando ha aggiunto un elemento in più, rispetto a quelli previsti nella legge n. 203, che comporta la non automatica trasformazione - su richiesta di una delle parti - dei contratti di mezzadria in contratti di affitto.

Quindi, essendosi creato un vuoto di interpretazione sulla questione attinente al significato concreto dell'adeguato apporto nei due anni precedenti l'entrata in vigore della legge n. 203, si tenta di precisare fondamentalmente tale questione, con tutto ciò che ne consegue per quanto riguarda la documentazione che ritroviamo nel disegno di legge al nostro esame. Questo è il clima al cui interno dobbiamo collocare il nostro lavoro di legislatori, senza prevaricazioni verso chicchessia.

Non voglio dare per scontata, quindi, senatore Diana, una volontà di insabbiamento perchè è sempre difficile interpretare la volontà degli altri quando si opera in determinate direzioni e ognuno cerca di dare il proprio contributo nel modo migliore possibile al delicato lavoro del legislatore. Il senatore Diana ed io eravamo in questa Commissione, a discutere di questo problema, anche nella precedente legislatura e devo dire che la previsione di allora si è purtroppo avverata. Quindi, anche adesso chiediamo di approvare subito il provvedimento, senza ulteriori modifiche e senza chiedere che dalla sede legislativa si passi in Assemblea perchè altrimenti, con i tempi che corrono, non si arriverebbe mai in porto. Infatti, discutiamo ancora di ciò di cui discutevamo nel passato, tra l'altro negli stessi termini e con lo stesso pronunciamento dell'altro ramo del Parlamento pressochè unanime.

Tutto ciò deve insegnarci che, se si volesse veramente chiudere una partita che dura da moltissimo tempo, la scelta più utile continuerebbe ad essere quella di approvare il provvedimento senza ulteriori modifiche.

Quali questioni comporta il secondo comma dell'articolo 1? La riapertura dei termini comporterebbe nuove conflittualità? Comporterebbe queste conflittualità se davvero credessimo che questo provvedimeto continua a presentare ambiguità.

Orà, la legge n. 203 ha comportato la trasformazione della quasi generalità dei contratti di mezzadria in contratti di affitto o di vendita, attraverso una operazione con la Cassa della proprietà contadina, al concessionario dei fondi; tuttavia qualcuno può essere stato scoraggiato dal fare ciò per le ambiguità che ancora presentava quella legge, dal momento che fin dall'inizio soprattutto i concessionari sono ricorsi alla magistratura e poi alla Corte costituzionale, per cui c'è stato chi non ha avuto la spinta necessaria neanche per fare la domanda, per non mettersi in quelle condizioni, per non dover andare di fronte al

tribunale a sostenere le proprie ragioni. Per questo, correttamente, da parte dell'altro ramo del Parlamento si è pensato di riaprire i termini, anche solo per sei mesi, dopo di che si sarebbero chiusi definitivamente.

Quindi, se è corretto il concetto fondamentale della legge n. 203, cioè il superamento di contratti in concessione tramite quelli di affitto o con la proprietà, qualora fosse possibile, della terra a chi la lavora, questo ci pone anche sul piano contrattuale ai livelli europei, pur se, in fondo, pone anche la questione della produttività della terra e della valorizzazione dell'imprenditorialità di chi la lavora.

Se questi sono i concetti che guardano realmente in avanti e non indietro, perchè fare rimanere in piedi dei residui di contratti che vengono ormai considerati da parte di tutti superati? Perchè mantenere in piedi una conflittualità di questa natura? Sarebbe quindi utile risolvere una volta per tutte tale questione, che è ormai aperta da più di 50 anni nel nostro paese. Peraltro, la soppressione del secondo comma dell'articolo 1 creerebbe problemi di raccordo con altre parti del provvedimento. Per esempio, dovremmo sopprimere quella parte dell'articolo 2 che recita: «anche quando, da almeno due anni prima della data di entrata in vigore della presente legge» e sostituirla con le parole: «dalla data di entrata in vigore della legge n. 203 del 1982». Quindi sopprimendo il secondo comma daremmo il via ad una serie di modifiche che potrebbero pregiudicare l'approvazione del provvedimento. Non credo sia questa la strada che la Commissione deve imboccare a cuor leggero, perchè lasceremmo in piedi una situazione insostenibile.

La stessa magistratura, di fronte alla mancanza di volontà del legislatore, non è in grado di risolvere i casi che da anni le vengono sottoposti. Il senatore Diana affermava che se qualcuno non si sentirà garantito potrà ricorrere nuovamente alla Corte costituzionale, ma non ritengo che il provvedimento, così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, consenta altri interventi da parte della Corte costituzionale. Quindi mi auguro che non si proceda alla eliminazione di questo secondo comma dell'articolo 1, come proposto dal collega Vercesi.

VERCESI, *relatore alla Commissione*. Ringrazio tutti coloro che sono finora intervenuti nella discussione generale perchè hanno contribuito con elementi utili al nostro dibattito. Desidero però sottolineare un aspetto che si ricollega alle osservazioni svolte sulla sentenza della Corte costituzionale. Con l'approvazione di questo provvedimento non ci si può realisticamente attendere di eliminare totalmente ogni motivo di controversia ed evitare qualsiasi tipo di ricorso alla magistratura. Il disegno di legge al nostro esame deve contribuire ad avviare a soluzione alcune questioni pendenti di fronte alla magistratura e a chiudere talune vertenze in atto. Se non partiamo da questo presupposto non saremo mai in grado di trovare una soluzione soddisfacente. Tra l'altro devo ricordare quanto sia importante acquisire il parere della Commissione affari costituzionali, e poi ne spiegherò il motivo.

Per queste ragioni ribadisco la mia proposta di soppressione del comma 2 dell'articolo 1. Inoltre suggerisco di evitare altre modifiche al provvedimento, anche se in parte ne potrei condividere la sostanza,

altrimenti rischiamo di non vederlo approvato in tempi rapidi. Con la modifica da me proposta veniamo incontro almeno in parte alle esigenze degli organismi interessati i quali hanno considerato la soppressione di questo comma 2 elemento determinante e qualificante per l'intero disegno di legge, che deve essere volto ad aiutare soprattutto coloro che avranno a che fare con i concedenti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, accogliendo l'esigenza espressa da tutti gli intervenuti avrei voluto concludere l'esame del provvedimento al massimo entro la giornata di domani. Purtroppo, nonostante le mie sollecitazioni, non ci è ancora pervenuto il parere della Commissione affari costituzionali, che è indispensabile anche per evitare nuovi interventi da parte della Corte costituzionale.

La mia proposta, quindi, è che si sospenda a questo punto la discussione sul disegno di legge per riprenderla la settimana prossima.

CASCIA. Mi rimetto alle decisioni della Presidenza.

VERCESI, *relatore alla Commissione*. Sarebbe opportuno, signor Presidente, individuare quali tipi di emendamenti avrebbero il consenso della Commissione e chiedere quindi su di essi il parere della Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI